



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Camera dei deputati

XIX Legislatura

XII Commissione (Affari sociali)

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione nell'ambito dell'“Indagine conoscitiva in materia di
riordino delle professioni sanitarie”**

11 marzo 2025

Confartigianato Odontotecnici e CNA SNO Odontotecnici esprimono vivo apprezzamento per l’impegno profuso dalla Commissione Affari sociali della Camera nell’approfondire le problematiche relative alle professioni sanitarie.

Premessa

Come è noto, la riforma delle professioni sanitarie ha modificato la disciplina di 22 profili di arti sanitarie ausiliarie riconoscendole come professioni autonome che richiedono un percorso formativo universitario. È urgente, a nostro avviso, modificare il quadro legislativo aggiornando il profilo e la disciplina dell’attività professionale dell’odontotecnico, non in linea con l’evoluzione delle altre professioni sanitarie ben delineate dalla normativa italiana.

La disciplina di settore che regola l’attività dell’odontotecnico impone allo stesso una serie di limiti talvolta non compatibili con il livello di responsabilità attribuito al fabbricante di dispositivi medici su misura dal Regolamento UE 2017/45 e rende, pertanto, difficile il rispetto di alcuni degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Il settore odontotecnico, rappresentato da oltre 23.000 addetti che operano in circa 13.000 laboratori, sta vivendo una situazione di grave difficoltà a causa di due elementi fortemente penalizzanti, i cui effetti si ripercuotono negativamente sul paziente odontoiatrico:

- ✓ la disciplina del settore, ancorata a norme risalenti al 1928;
- ✓ l’esercizio abusivo della professione, aggravato dal recente sviluppo di nuove tecnologie che consentono la fabbricazione di dispositivi anche da parte di soggetti non abilitati.

La professione dell’odontotecnico è ancora oggi disciplinata dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 che la definisce come “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”. Tale obsoleta disciplina non fa riferimento alcuno ai “dispositivi medici su misura”, tra i quali rientrano i prodotti realizzati dagli odontotecnici, così come normati a livello europeo dal sopra richiamato Regolamento, che invece conferma e rafforza il ruolo del “fabbricante”, attribuendo allo stesso una serie di responsabilità sul piano del controllo della qualità, delle prestazioni e della sicurezza del dispositivo, nonché della documentazione e certificazione del manufatto. Tali adempimenti sono orientati alla tutela del paziente, che deve essere messo in condizione di conoscere le caratteristiche del dispositivo, attraverso la dichiarazione di conformità e le istruzioni d’uso, che devono accompagnare il dispositivo stesso.

La discrasia tra la normativa comunitaria e la disciplina nazionale pone quindi, di fatto, l’odontotecnico nell’impossibilità di esercitare in modo compiuto il proprio ruolo di fabbricante

così come definito dalla norma europea, sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della tracciabilità dei dispositivi.

La realizzazione di dispositivi medici su misura in odontoiatria e l'utilizzo delle relative attrezzature richiedono un livello elevato di competenze scientifiche. È evidente che, alla luce delle normative europee (Regolamento UE 2017/745) la professione di odontotecnico ha bisogno di una dignità giuridica che risponda agli *standard* internazionali, nonché di una regolamentazione che preveda un percorso formativo universitario con laurea triennale in ambito sanitario, come per tutte le altre professioni sanitarie.

La riforma del profilo professionale non è solo una necessità, è una questione di sicurezza e di tutela della salute pubblica. La figura dell'odontotecnico, se adeguatamente riconosciuta, potrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella qualità dell'assistenza odontoiatrica, sollevando il sistema sanitario da funzioni che ora gravano su altri professionisti.

L'intervento degli odontotecnici nella progettazione e realizzazione dei dispositivi medici su misura per l'odontoiatria, in collaborazione con l'odontoiatra, impone la necessità di un aggiornamento legislativo che consenta loro di lavorare con maggiore autonomia e responsabilità.

Va inoltre segnalato che l'avvento delle tecnologie digitali consente attualmente la realizzazione di manufatti da parte di soggetti diversi dall'odontotecnico e pertanto non tenuti al rilascio della documentazione di conformità del dispositivo, situazione che impatta in modo rilevante sulla tutela della salute del paziente consumatore finale.

Ai fini, pertanto, del perseguimento degli obiettivi di trasparenza e di tutela della sicurezza del cittadino, sarebbe opportuna una ridefinizione inequivocabile del perimetro di attività dell'odontotecnico e del suo ruolo esclusivo di fabbricante di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico. L'attuale "*deminutio*" non è quindi più ammissibile.

Disciplinare l'attività di odontotecnico significa oggi intervenire in una materia molto complessa e non circoscritta al solo ambito di attività di questa figura professionale, in quanto riguarda la salute dei cittadini e il diritto degli stessi a pretendere dallo Stato che vi siano tutte le condizioni per ottenere le migliori prestazioni.

È quindi legittima l'aspirazione degli odontotecnici a vedere definito secondo tempistiche celeri il percorso di riconoscimento del carattere sanitario della professione, in ragione delle significative conseguenze che deriverebbero dal mutamento di *status* giuridico e professionale.

Ad oggi, nonostante le numerose richieste e sollecitazioni ai vari livelli istituzionali, siamo ancora in attesa di una legge che riconosca adeguatamente la natura della professione di odontotecnico.

La formazione e la responsabilità degli odontotecnici sono ormai equiparabili a quelle di professionisti già riconosciuti nelle altre professioni sanitarie.

Il quadro normativo: confronto con altre professioni sanitarie già riconosciute

Si consideri, infatti, che la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) ha organizzato le professioni sanitarie in quattro distinte aree, prevedendo le professioni infermieristica ed ostetrica, le professioni sanitarie riabilitative, le professioni tecnico-sanitarie, le professioni tecniche della prevenzione.

Nel definire le professioni tecnico-sanitarie, è interessante notare come la legge n. 251/2000 abbia distinto tra le professioni dell'area tecnico-diagnostica e quelle dell'area tecnico-assistenziale.

Più precisamente, l'art. 3 della citata legge n. 251/2000 stabilisce che «gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale.

In altri termini, hanno natura sanitaria sia le attività tecniche che si svolgono a contatto diretto con materiali biologici o con la persona, sia quelle attività, di tipo tecnico-assistenziale, per lo svolgimento delle quali non è necessario il citato contatto con materiali biologici o con la persona.

Anche alla luce di tale previsione normativa, non paiono emergere ostacoli all'avvio del procedimento di riconoscimento dell'odontotecnico come professionista nel settore sanitario.

Giova, infatti, ricordare che l'odontotecnico – stando almeno all'art. 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 – si occupa della costruzione di apparecchi di protesi dentaria sulla base delle impronte fornite dai soggetti abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

Che l'attività di costruzione di presidi protesici su prescrizione medica non escluda il carattere sanitario della stessa è, del resto, dimostrato dall'avvenuto riconoscimento di altre professioni sanitarie, quali, ad esempio, il tecnico audioprotesista.

Infatti, il decreto 14 settembre 1994, n. 668, nel definire il profilo professionale del tecnico audioprotesista, ha affermato che si tratta dell'operatore sanitario «che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura» dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei *deficit* uditivi, adattamento e controllo, nonché nella costruzione delle «chiocciolate o di altri sistemi di accoppiamento acustico». Anche il tecnico audioprotesista – non diversamente da quanto avviene per l'odontotecnico – «opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia».

Per vero, al tecnico audioprotesista è consentito applicare i presidi protesici e rilevare l'impronta del condotto uditivo esterno, senza che si sia posta la questione della sovrapposizione o parcellizzazione delle competenze dell'otorinolaringoiatra.

Inoltre, la vicenda del riconoscimento del carattere sanitario del tecnico audioprotesista dimostra, in termini inequivoci, l'astratta appartenenza delle attività di costruzione e fabbricazione di presidi protesici all'area delle professioni sanitarie, malgrado l'intermediazione, a vario titolo, del professionista dell'area medica.

Iniziative adottate per il riconoscimento

Sono stati avviati, anche nel passato recente, numerosi confronti con il Ministero della Salute, che ad oggi non hanno ancora prodotto i risultati auspicati.

Di seguito, le tappe principali e le azioni intraprese da Confartigianato e CNA per ricondurre anche l'attività di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie:

- ✓ l'11 gennaio 2018, veniva approvata la legge 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), che prevedeva alcune modifiche all'*iter* previsto dalla previgente legge sulle professioni sanitarie. In particolare, si prevedeva che l'individuazione di nuove professioni sanitarie dovesse essere effettuata mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni (art. 5, co. 2);
- ✓ con istanze del 30 marzo 2018 e del 23 aprile 2018, è stato domandato l'avvio del procedimento ex art. 5, legge 1° febbraio 2006, n. 43, al fine di ottenere il riconoscimento della figura professionale dell'odontotecnico quale professione sanitaria;
- ✓ con nota del 24 settembre 2018, il Ministero della Salute ha tuttavia espresso «parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell'odontotecnico quale nuova professione sanitaria», in esito ad una non meglio precisata istruttoria, nonché in base all'acquisito parere negativo del 12 luglio 2018 del Gruppo tecnico sull'odontoiatria (G.T.O.);
- ✓ avverso tale atto, Confartigianato Odontotecnici e Cna SNO Odontotecnici hanno proposto ricorso al TAR del Lazio, Sez. III-*quater*, R.G. n. 2352/2019, notificato in data 11 febbraio 2019;
- ✓ l'adito T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 2891 del 14 marzo 2022;
- ✓ tale decisione è stata gravata dinanzi al Consiglio di Stato, con ricorso in appello notificato in data 17 ottobre 2022 e allibrato al numero di Ruolo Generale 7953/2022;
- ✓ con sentenza Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2024, n. 932, è stato accolto l'appello proposto dalle esponenti Organizzazioni di categoria;
- ✓ al fine di conformare la successiva riedizione del potere da parte del Ministero, il Consiglio di Stato ha precisato che un nuovo diniego non potrà essere fondato facendo applicazione del

divieto di parcellizzazione e sovrapposizione con professioni già riconosciute, di cui all’art. 5, comma 4, l. n. 43/2006;

- ✓ la sentenza n. 932/2024 del Consiglio di Stato, ha riconosciuto in capo alle Organizzazioni di categoria e alla figura dell’odontotecnico da esse rappresentata, il pieno interesse e la valida legittimazione al ricorso e, dunque, all’ottenimento del riconoscimento auspicato. Con la stessa pronuncia, si afferma altresì che il riconoscimento dell’odontotecnica come professione sanitaria non è ostacolato dall’art. 5, comma 4, l. n. 43/2006 ss.mm.ii;
- ✓ la ricostruzione fornita è confermata anche dalla Corte di cassazione, la quale ha richiamato la sentenza n. 932/2024 del Consiglio di Stato, osservando che nella stessa «si è, al fine, riconosciuto che la professione di Odontotecnico rientra nelle “professioni sanitarie”, come prima si era invece negato» (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 17164/2024);
- ✓ con nota DGPROF-MDS-P prot. n. 13182 del 27 febbraio 2024, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvio dell’istruttoria volta a decidere in merito all’istanza di riconoscimento della professione sanitaria dell’odontotecnico;
- ✓ con nota DGPROF/5 prot. n. 37233 del 14 giugno 2024, la Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute ha fatto presente che «al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2024, n. 932, al momento l’istruttoria è ancora in corso, dovendo attendere il parere delle Regioni»;
- ✓ niente è tuttavia dato sapere circa il contenuto del parere tecnico del Consiglio superiore di sanità, che, ai sensi del rammentato comma 2, dell’art. 5, legge n. 43/2006, va obbligatoriamente assunto anteriormente alla definizione dello statuto della professione, mediante accordi sanciti in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

Conclusioni

La richiesta di qualificare quella dell’odontotecnico come professione sanitaria è legittima e non interferisce con le competenze odontoiatriche. Siamo convinti che un riconoscimento giuridico elevato contribuirà a rafforzare il sistema sanitario, rendendo ogni attore della salute più competente e autonomo nel proprio ruolo.

La richiesta di detto riconoscimento “non mira a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione medica, bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie *ex lege* riconosciute” (con tutte le ricadute in termini ordinistici) “nell’ambito ed entro il perimetro delle

**“Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie” -
Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato e CNA**

attività correntemente da essi svolte” (v. sentenza Consiglio di Stato n. 932/24 del 30 gennaio 2024), escludendo ogni parcellizzazione o sovrapposizione tra le due figure professionali.

Esprimiamo, pertanto, l’auspicio che quanto sopra venga preso in considerazione per il professionista sanitario, odontotecnico in sanità, distinguendolo chiaramente e ritenendolo pienamente compatibile con il ruolo di titolare di impresa artigiana e con le imprese che esercitano l’attività di odontotecnico.